

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI EMPOWERMENT SOCIALE E DI COMUNITA' CONSISTENTI IN LABORATORI TEATRALI RIVOLTI A PERSONE INOCCUPATE O DISOCCUPATE CON INTERVENTI DI JOB COACHING INDIVIDUALI E COLLETTIVI PREVISTE NEL PROGETTO MURIELLA, PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 - CUP: C31B20000970006**

**(Esito procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della L.R. Toscana n. 65/2020)**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno ( ) del mese di , presso la sede della SdS Area Pratese, in Prato, Via Roma 101, 59100

**TRA**

La **Società della Salute Area Pratese** - C.F. e Partita IVA 01975410976 - con sede legale a Prato in Piazza del Comune n. 2, rappresentata nella persona della Dott.ssa Valentina Sardi, nata a Prato, il 5/02/1966, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione del Comune di Prato, in comando presso la SdS Area Pratese, domiciliato per la carica presso la sede legale della SdS Area Pratese (nel prosieguo denominata "SdS")

**E**

L' Associazione **"Vivaio per l'Intraprendenza APS"**, con sede in Firenze, Via delle Panche, 66 - C.F. 94229380483, nella persona del Presidente pro – tempore, sig.ra Silvana Taglianini, nata a il – C.F. (nel prosieguo denominata Soggetto Partner);

VISTA la Legge n. 328 del 2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", secondo cui gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, «riconoscono e agevolano il ruolo (...) delle associazioni (...) nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi» e «valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità»;

VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTA la Legge n. 41 del 2005 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*";

VISTO il decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art 55 del Codice Terzo Settore, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro del 31 marzo 2021, n. 72, recante le "*Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore*";

VISTA la Legge della Regione Toscana del 22 luglio 2020, n. 65, recante "*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano*";

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini, approvato con Delibera Assemblea SdS n. 23/2013, così come modificato con Delibera Assemblea SdS n. 8/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

#### RICHIAMATI:

la normativa dell’Unione Europea, con particolare attenzione al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successivi Regolamenti di esecuzione;

il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali;

il Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 332 del 27 settembre 2019, con il quale è stato adottato l’Avviso pubblico n. 1/2019 per sostenere interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale previsti nei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) e sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà;

#### CONSIDERATO:

che la Società della Salute Pratese è stata individuata dalla Regione Toscana come soggetto titolare dell’intervento (ambito territoriale) per i Comuni che ne fanno parte e che, in base alla tabella regionale di riparto delle risorse dell’Avviso 1/2019 allegata al Decreto ministeriale n. 332/2019, è stato stanziato un importo di 256.488,00 Euro, da assegnare alla SDS Pratese a seguito della presentazione di idonea proposta progettuale;

#### PRESO ATTO:

della proposta progettuale intitolata “MURIELLA - Misure Ulteriori Rivolte all’Inclusione, all’Empowerment, al Lavoro e L’Autonomia” presentata nell’ambito dell’avviso 1/2019 sopra richiamato e ammessa al finanziamento con comunicazione del 21 maggio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (rif. Provvedimento del Direttore SdS n. 183 del 08/07/2021, Delibera Giunta Esecutiva SdS n. 17/2021 e della Delibera Assemblea SdS n. 19/2021), la quale prevede, tra le varie azioni, interventi di empowerment sociale, da realizzarsi attraverso laboratori teatrali e interventi di job coaching;

che con Provvedimento del Direttore della Società della Salute n° 95 del 07 aprile 2022 è stato approvato e pubblicato un avviso finalizzato all’individuazione di un Ente del Terzo Settore per la realizzazione di ATTIVITA’ DI EMPOWERMENT SOCIALE E DI COMUNITA’ CONSISTENTI IN LABORATORI TEATRALI RIVOLTI A PERSONE INOCCUPATE O DISOCCUPATE CON INTERVENTI DI JOB COACHING INDIVIDUALI E COLLETTIVI mediante attivazione di coprogettazione e successiva stipula di convenzione ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

che detto avviso pubblico è stato emanato nell’ambito del progetto MURIELLA – Misure Ulteriori Rivolte all’Inclusione, all’Empowerment, al Lavoro e L’Autonomia" a valere sull’Avviso pubblico n. 1/2019 - Programma Operativo Nazionale "Inclusione" co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per la presentazione di progetti finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) – CUP: C31B20000970006 e ne segue le regole e modalità di attuazione;

che con Provvedimento del Direttore della Società della Salute n° 106 del 11/05/2022 veniva ammessa alla co-progettazione l’Associazione Vivaio per l’Intraprendenza APS”, con la proposta progettuale denominata “**Social Art per l’Inclusione**” per la realizzazione di ATTIVITA’ DI EMPOWERMENT SOCIALE E DI COMUNITA’ CONSISTENTI IN LABORATORI TEATRALI RIVOLTI A PERSONE INOCCUPATE O DISOCCUPATE CON INTERVENTI DI JOB COACHING INDIVIDUALI E COLLETTIVI;

che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 14 giugno 2022 sono stati prorogati i termini per la conclusione delle attività relative all'Avviso 1/2019 PAIS, che finanzia gli interventi di inclusione attiva e contrasto alla povertà previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale, fissando la nuova scadenza al 31 ottobre 2023;

che con Provvedimento del Direttore della Società della Salute n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ venivano approvati il presente schema di convenzione, il progetto rimodulato e i verbali del percorso di co-progettazione;

#### EVIDENZIATO:

che, ai sensi dell'art. 55 del Dlgs 117/2017 e s.m.i., la co-progettazione è un istituto che mira alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce di quanto previsto nel Progetto MURIELLA, Bando PON INCLUSIONE, Avviso 1/2019, per il quale tale attività è stata prevista;

che l'intervento previsto dall'avviso de quo è volto a promuovere un rafforzamento delle competenze delle persone inoccupate o disoccupate, attraverso la realizzazione di laboratori teatrali con job coaching e life design, al fine di favorire l'inclusione delle persone in condizioni di svantaggio e vulnerabilità sociale, mediante un percorso finalizzato al rafforzamento delle attitudini e caratteristiche personali per il perseguimento della crescita personale e lavorativa;

che in tale ottica riveste un ruolo fondamentale il valore educativo e formativo dell'arte, quale strumento di sviluppo della creatività individuale per valorizzare l'unicità di ogni persona con le sue abilità e per raggiungere la realizzazione personale, acquisendo competenze spendibili nel mondo del lavoro;

che le azioni da intraprendere sono pertanto orientate a fornire una risposta alla possibilità di coinvolgere la tipologia di soggetti sopra brevemente descritti, al fine di promuovere lo sviluppo di competenze personali che possano essere investite in ambito lavorativo, con un progetto innovativo;

che l'Associazione "Vivaio per l'Intraprendenza APS" è stata coinvolta al tavolo di coprogettazione e ha partecipato alla definizione dei contenuti e delle modalità operative per l'attuazione delle attività previste dall'avviso;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione, a conclusione di un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, regola i rapporti che si instaurano tra Società della Salute Area Pratese (SdS) e Associazione "Vivaio per l'Intraprendenza APS" (Soggetto Partner), per la realizzazione di attività di empowerment sociale e di comunità consistenti in laboratori teatrali rivolti a persone inoccupate o disoccupate con interventi di job coaching individuali e collettivi previste nel progetto MURIELLA, PON Inclusione FSE 2014-2020 a valere sull'Avviso 1/2019 - CUP: C31B20000970006.

In particolare, le attività di che trattasi sono relative all'organizzazione e realizzazione del progetto denominato **"Social Art per l'Inclusione"**, presentato in fase preliminare al fine della partecipazione all'avviso pubblico pubblicato il 08/04/2022 (rif. P.G. 2022/3963 del 21/04/2022), così come rimodulato a seguito dei tavoli di co-progettazione.

#### **ART. 2 - DURATA**

La durata delle attività progettuali decorre dalla data di stipula della convenzione e dalla verifica con esito positivo dei controlli dei requisiti generali e speciali di partecipazione **fino al 31 ottobre 2023**, facendo seguito a quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 14 giugno 2022, con il quale sono stati prorogati i termini per la conclusione delle attività relative all'Avviso 1/2019 PAIS, che finanzia gli interventi di inclusione attiva e contrasto alla povertà previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale.

### ART. 3 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

In linea con gli indicatori del progetto PON Muriella, è prevista la partecipazione di almeno n. 20 e fino a n. 25 soggetti in età adulta disoccupati o inoccupati (di cui almeno 8 maschi e 12 femmine) residenti nel territorio della SdS Area Pratese, che si trovino in particolare condizione di svantaggio socio-economico o a rischio di esclusione sociale e all'attenzione dei servizi sociali territoriali.

I destinatari saranno individuati a seguito di colloqui svolti in collaborazione con i Servizi Sociali afferenti alla SdS Area Pratese.

### ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

Le azioni ed interventi oggetto della presente convenzione dovranno essere realizzati all'interno del territorio della provincia di Prato. I laboratori si svolgeranno in locali messi a disposizione del Comune di Prato o del soggetto individuato, come dettagliato nel progetto rimodulato a seguito del percorso di co-progettazione allegato alla presente convenzione.

### ART. 5 - RISORSE ECONOMICHE SDS E COFINANZIAMENTO DEL TERZO SETTORE

Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017, sarà previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, tramite erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12, ex Legge 241/1990 e del Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini, approvato con Delibera Assemblea SdS n. 23/2013, così come modificato con Delibera Assemblea Sds n. 8/2022.

Le risorse stanziare sono quelle già indicate nel progetto per **Euro 39.100,00** per il rimborso delle spese sostenute, oltre alla quota di cofinanziamento a carico del soggetto partner.

La SdS Area Pratese riconoscerà al soggetto partner convenzionato il costo sostenuto per la realizzazione delle attività, dietro presentazione di documenti giustificativi della spesa, senza alcun ricarico, o guadagno, o compenso forfettario, ossia:

- il rimborso completo del costo sostenuto per l'assicurazione dei volontari impiegati nell'attività;
- il rimborso di operatori, esperti, altri lavoratori essenziali alla realizzazione del progetto;
- il rimborso di eventuali costi sostenuti per la prevenzione e il contrasto dell'epidemia da Covid 19 nelle attività;
- il rimborso di costi di realizzazione (materiale didattico, di realizzazione eventi, eventuale sede, utenze e altro);
- altre spese emerse nel percorso di co-progettazione, come rilevabili dal progetto rimodulato.

Il soggetto partner cofinanzia il progetto attraverso l'attività gratuita e volontaria di associati e volontari che intervengono a titolo gratuito e/o con la messa a disposizione di strumenti/mezzi/materiali o quant'altro emerso dal percorso di coprogettazione.

Qualora il soggetto partner convenzionato si avvalga di personale dipendente, sarà applicato il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

I contributi saranno erogati a seguito di presentazione, da parte del soggetto partner convenzionato, di apposita rendicontazione, da presentarsi secondo quanto stabilito in sede di co-progettazione e in linea con quanto previsto dal Progetto MURIELLA, nell'avviso PON Inclusione di riferimento, nei documenti collegati, nel manuale di rendicontazione e quant'altro, oltre che nel Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini della SdS, unitamente ad una relazione illustrativa conclusiva dell'attività svolta, soggetta a valutazione da parte dell'Amministrazione procedente, secondo quanto dettagliato nella presente convenzione, oltre ad eventuali documenti richiesti dal Progetto MURIELLA.

In particolare:

- **giustificativo di spesa:** i documenti di spesa (fatture, notule, ricevute etc.) rendicontati dovranno riportare obbligatoriamente nella causale il riferimento al **“Progetto MURIELLA, PON Inclusione FSE 2014-2020 - CUP: C31B20000970006”**.

- **giustificativo di pagamento:** la quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento. Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba. ovvero dell'assegno con i quali è stato effettuato il pagamento. Dalla copia dell'estratto conto è necessario poterne desumere il numero di conto corrente e il suo intestatario (corrispondente al soggetto partner convenzionato).

La ricevuta bancaria del bonifico o della ri.ba. costituisce a tutti gli effetti giustificativo di pagamento ed è sostitutiva dell'evidenza di addebito in estratto conto.

Nel caso di pagamenti effettuati con carta di credito/bancomat, si deve fornire l'estratto conto mensile della carta relativo alla mensilità in cui è stata sostenuta la spesa rendicontata e/o l'estratto conto bancario con evidenza dell'addebito del saldo dell'estratto conto mensile di cui sopra.

Non sono ammessi i pagamenti in contanti.

Le spese devono essere effettuate nel periodo di svolgimento delle attività progettuali.

Le spese ammissibili sostenute dovranno essere pagate entro e non oltre i 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali.

I giustificativi di pagamento dovranno riportare obbligatoriamente nella causale il riferimento al **“Progetto MURIELLA, PON Inclusione FSE 2014-2020 - CUP: C31B20000970006 “.**

Come previsto per le procedure di co-progettazione di servizi innovativi al fine del caricamento dei dati sul SI del PON Inclusione, oltre a quanto sopra descritto, il soggetto partner dovrà anche produrre la seguente documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese rendicontate:

- prospetto riepilogativo dei costi sostenuti;
- relazione delle attività;
- prodotti realizzati;
- time-sheet delle singole risorse impiegate nelle operazioni, in relazione alle giornate indicate dal progetto;
- quant'altro previsto dal progetto o richiesto dall'autorità di gestione o dall'ente erogante il contributo.

*Si sottolinea che detto finanziamento costituisce trasferimento di risorse per consentire al partner progettuale un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione — solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante.*

A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire — e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare.

Qualora le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma dovuta a titolo di compensazione in base alla convenzione.

Ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi, agevolazioni e patrocini, approvato con Delibera Assemblea SdS n. 23/2013, così come modificato con Delibera Assemblea Sds n. 8/2022, saranno rimborsate spese effettivamente sostenute e documentate analiticamente, secondo il principio dell'effettività delle stesse, e spese quantificate, in conformità al D.M. 72/2021, ai sensi della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La rendicontazione avviene secondo le modalità e i tempi previsti dall'accordo di cui alla Legge 241/1990, concluso all'esito del procedimento di co-progettazione.

## **ART. 6 – IMPEGNI DEL SOGGETTO PARTNER**

Il soggetto partner si impegna a far fronte ai seguenti obblighi:

- collaborare con la SdS e con i Comuni soci;
- rispettare le modalità di attuazione inserite nella presente convenzione e tutta la disciplina e modulistica afferente all'avviso PON Inclusione MURIELLA del quale il progetto è parte;
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dalla SdS;
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la SdS e i Comuni Soci da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- attivare specifica posizione INAIL, nei confronti dei partecipanti alle attività e dei volontari e per tutta la durata delle attività oggetto della presente convenzione, con l'impegno di inviare copia dell'attivazione a SdS;
- il soggetto partner è responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e la Società della Salute e i Comuni soci sono sollevati da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività svolte nell'ambito della realizzazione della presente convenzione. A garanzia dei rischi connessi alle attività, il soggetto convenzionato si impegna a stipulare le seguenti polizze



assicurative e a inviarne copia alla SdS;

- RCT (comprensiva di R.C.O.) con massimale non inferiore a € 500.000,00;
- RCT volontari.

La SdS e i Comuni soci sono considerati “terzi” a tutti gli effetti. Eventuali scoperture per franchigie od esclusioni previste dalla polizza, resteranno comunque a carico dell’Associazione senza nessun esborso o costo a carico della SdS e dei Comuni soci.

- mantenere il segreto d’ufficio e/o professionale;
- rispettare le disposizioni in materia di privacy;
- realizzare le attività conformemente a quanto descritto nella presente convenzione, raggiungendo gli standard quali-quantitativi ivi indicati nei tempi richiesti;
- fornire le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri amministrativi ed organizzativi (fitto locali, SIAE, etc.) connessi alla realizzazione delle attività progettuali.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il soggetto partner si impegna inoltre a:

- riconoscere e condividere gli obiettivi fissati nel percorso di co-progettazione;
- garantire la disponibilità del personale volontario, dipendente o incaricato, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione del personale volontario, dipendente o incaricato, per gli interventi oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente;
- garantire che il rapporto con l’eventuale personale dipendente impiegato nelle attività della presente convenzione venga regolato dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
- garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dei dati;
- garantire la preparazione del personale volontario, dipendente o incaricato, affinché sia prestata opportuna attenzione e cura verso gli utenti. A questo fine, il personale volontario, dipendente o incaricato è tenuto a porre in essere un comportamento caratterizzato da sensibilità e da atteggiamenti cordiali e di cortesia verso i fruitori delle attività;

Il personale del soggetto partner, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti di SdS e risponde dell’operato esclusivamente all’organizzazione di appartenenza.

## **ART. 7 - OBBLIGHI E FUNZIONI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la SdS:

- a) a seguito di specifica rendicontazione come sopra descritta all’art. 5, corrisponde al soggetto partner un contributo ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per i servizi effettivamente svolti e documentati, fermo restando quanto previsto al successivo art. 7;
- b) effettua periodicamente proprie rilevazioni e/o sopralluoghi senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare la qualità delle attività;
- c) quantifica e commina le sanzioni per le inadempienze accertate nell’esercizio delle attività della presente convenzione;
- d) autorizza in forma scritta in merito alla nuova eventuale previsione di spesa ricalcolata laddove vi sia una variazione di quanto già approvato.

## **ART. 8 - PAGAMENTI E CONTROLLI**

La SdS si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle attività e dell’effettivo e corretto utilizzo del finanziamento concesso. A tal fine si ribadisce la necessità di conservare la documentazione giustificativa di spesa. La SdS verifica i risultati del programma operativo e vigila sulla realizzazione delle attività.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

L'erogazione del rimborso avverrà:

- sotto forma di anticipo, pari al 15% del contributo concesso, previa presentazione di nota di debito e dichiarazione di avvio attività entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione;

- un ulteriore 50% del contributo concesso, previa presentazione di nota di debito e idonea rendicontazione delle spese sostenute comprensiva anche del 15% dell'anticipo erogato, ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione;

- il restante 35% del contributo concesso a conclusione del progetto, previa presentazione di nota di debito e idonea rendicontazione finale, comprensiva del cofinanziamento, ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione.

In caso di erogazione dell'anticipo del 15% del contributo concesso, resta l'obbligo da parte del soggetto partner di produrre idoneo rendiconto del totale costo progetto, comprensivo della quota di cofinanziamento, pena l'annullamento dell'intero finanziamento concesso, con conseguente obbligo di restituzione alla SdS della somma anticipata.

La liquidazione avverrà secondo i termini di legge.

Il rimborso sarà effettuato da SdS entro 30 giorni dalla ricezione delle note di debito presentate dal soggetto partner, che dovranno riportare obbligatoriamente nella causale il riferimento al **“Progetto MURIELLA, PON Inclusione FSE 2014-2020 a valere sull'avviso 1/2019 - CUP: C31B20000970006”**, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), ove prevista.

#### **ART. 9 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Il soggetto partner assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il riferimento al **“Progetto MURIELLA, PON Inclusione FSE 2014-2020 - CUP: C31B20000970006”**.

#### **ART. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'**

A norma di quanto disposto dall'art. 115, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'Allegato XII dello stesso Regolamento e dal Reg. di esecuzione (UE) n. 821/2014, è necessario fornire informazioni e comunicazioni al pubblico in merito alle operazioni sostenute nel quadro del PON Inclusione.

Per garantire riconoscibilità e visibilità agli interventi è stato definito il logo del Programma e il format grafico da applicare su tutti i materiali di comunicazione, composto dai tre emblemi dell'Unione Europea, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del PON Inclusione.

Pertanto, tutte le misure di informazione e di comunicazione riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

- **l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;**

- **un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.**

Durante l'attuazione, il soggetto partner informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;

- qualora vengano realizzati video e/o spot televisivi, oltre alla sequenza degli emblemi istituzionali, occorre aggiungere la dicitura **“Realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea, PON Inclusione – Fondo Sociale Europeo 2014-2020”**;

- per gli spot radiofonici, va inserito in chiusura il seguente passaggio: **“Realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea, PON Inclusione, Fondo Sociale Europeo 2014-2020”**;

- per i canali social, è necessario pubblicare la sequenza degli emblemi istituzionali nell'intestazione del canale oppure inserire riferimenti al sostegno ottenuto dai fondi nella descrizione testuale del profilo.

Il soggetto partner dovrà assicurare che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

Nel caso in cui il progetto ammesso a finanziamento oggetto della presente convenzione comporti l'acquisto di

uno o più oggetti fisici (ad esempio PC, stampanti, ecc.), si richiede di apporre su tali oggetti un'etichetta standard con i loghi dell'Unione Europea e del PON Inclusione.

#### **ART. 11 – PRIVACY**

La SdS tramite i referenti amministrativi comunica i dati personali dei soggetti partecipanti alle attività al soggetto partner, che è tenuto ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy.

Ciascun contraente dichiara di avere preso visione dell'informativa relativa alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR – “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e di operare nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali (Privacy) e in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR.

La SdS designa con proprio provvedimento i responsabili del Trattamento dei dati personali del presente atto.

Il personale volontario, dipendente o incaricato, utilizzato dal soggetto partner per lo svolgimento delle attività progettuali è tenuto a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito delle attività progettuali.

I dati comunicati dalla SdS sono affidati alla persona che, in base all'organizzazione del soggetto partner, ha le funzioni di Titolare ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. Questi ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso e delle altre norme in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza, deve darsi un'organizzazione interna che garantisca che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite e che garantisca altresì che siano rispettate le misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..

I dati comunicati:

- a) non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo che per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- b) debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento;
- c) possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione;
- d) debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- e) debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso.

#### **ART. 12 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

La SdS procede alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al soggetto partner.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze del soggetto partner devono essere comunicate dai referenti amministrativi della SdS, per iscritto, entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate, fissando un termine entro il quale il soggetto partner può far pervenire le proprie controdeduzioni e deve adottare i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate.

Nel caso in cui il soggetto partner non provveda ad adeguarsi alle richieste di SdS e nel perdurare di violazioni degli obblighi che il presente atto pone a carico del soggetto partner o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento delle attività, la SdS ha la facoltà di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata al soggetto partner coinvolto, a mezzo pec.

Per SdS sono validi motivi di recesso dalla convenzione:

- a) cancellazione del soggetto partner dal RUNTS;
- b) inadempimenti gravi della presente convenzione;
- c) attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti degli Enti Consorziati in SdS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti del soggetto partner;
- d) mancata comunicazione a SdS e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei dirigenti o degli amministratori del soggetto partner;
- e) reiterata assenza di DURC regolare;
- f) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Prato le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- g) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul



lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;

- h) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- i) la violazione delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza;
- j) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- k) qualora nei confronti del soggetto partner sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- l) qualora nei confronti del soggetto partner sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- m) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi, previsti a carico del soggetto partner, la SdS si riserva il diritto di recedere dalla convenzione nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, senza alcun onere a carico dell'Ente stesso.

La SdS può inoltre risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del soggetto partner degli impegni previsti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal soggetto partner stesso fino al ricevimento della diffida.

#### **ART. 13 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata e non è soggetta a registrazione, se non in caso di contestazione e con onere a carico della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, la convenzione è esente dall'imposta di bollo.

#### **ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Il Foro di Prato è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

#### **ART. 15 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.

*Letto, approvato e sottoscritto*

Per la SdS (Società della Salute Area Pratese) – dott.ssa Valentina Sardi (Dirigente)

---

Per l'Associazione "Vivaio per l'intraprendenza APS" – Silvana Taglianini (Presidente pro-tempore)

---